

## LA CORTE FEDERALE

Composta da

Dott. Giovanni Puliatti

Presidente

Avv. Giulia Minichiello

Componente

Avv. Giovanni Maria Riccio

Componente

Nel procedimento di appello iscritto al numero 1/2021 RG CFA per il ricorso del tesserato GABUSI Fabio avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale RG 4/2020 in data 29 dicembre 2020 ex art. 18, comma 6.2 lett. c) del Regolamento Organico FIDS, ha pronunciato nella odierna camera di consiglio in video conferenza la seguente

### DECISIONE

### MOTIVI

In data 29 dicembre 2020 il Tribunale Federale rigettava il ricorso promosso del tesserato GABUSI Fabio a seguito di opposizione al provvedimento della Segreteria Federale di esclusione della sua candidatura alla carica elettiva di Consigliere Federale comunicato in data 23 dicembre 2020.

La decisione del Tribunale Federale veniva tempestivamente impugnata dal GABUSI di fronte a questa Corte.

All'esito dell'odierna camera di consiglio la Corte ritiene conforme ai regolamenti il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione di primo grado.

Va premesso che non è in discussione il fatto nella sua materialità: esclusione della candidatura motivata dalla mancata sottoscrizione nel modulo di presentazione della candidatura della parte riservata ai dirigenti ASA, relativa alla dichiarazione di impegno di completamento della formazione di base con la frequenza di almeno un corso.

Il ricorrente ha confermato la circostanza ed ha invocato ragioni di carattere sostanziale, non avendo ritenuto di dover completare tale parte, perché in precedenza aveva partecipato non solo ai corsi di base, ma addirittura anche a quelli di livello superiore e riteneva che il Legislatore intendesse rivolgersi solo a coloro non in possesso di detti requisiti.

Di contrario avviso sia la Segreteria Federale in prima battuta, che il Tribunale nella decisione impugnata.

Quest'ultimo nella sua completa motivazione argomenta che la lettera della norma, l'art. 81 comma 3 dello Statuto, non consenta di superare il dato formale della irricevibilità espressamente prevista non solo per l'omessa dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 78, ma anche per quella relativa agli obblighi di formazione.

Ritiene la Corte che tale argomentazione sia corretta e debba essere seguita.

Non era certo compito del ricorrente in quel frangente di criticare la norma, o interpretare la volontà del Legislatore, dovendo semplicemente ottemperare ad un onere ben esplicitato e correttamente riportato anche nella grafica del modulo.

Del resto bastava che alla dichiarazione correttamente firmata aggiungesse una postilla in cui rendeva noto di aver già frequentato i corsi anche di livello superiore, lasciando poi ad un momento successivo la valutazione della sufficienza o meno della sua formazione.

Deve pertanto concludersi per la conferma della sanzione della irricevibilità e l'esclusione della candidatura.

Non vi sono spese da liquidare.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.


Roma, 7 gennaio 2021

I componenti

Avv. Giulia Minichiello




Avv. Giovanni Maria Riccio



Il Presidente

Dott. Giovanni Puliatti



Il Segretario

Roberta Simeoni